

Congedo non pagato

SCHEDA
INFORMATIVA

Stato: luglio 2008

www.sse-sbv-ssic.ch

I. Note preliminari

Per congedo non pagato si intende la sospensione temporanea dell'obbligo di lavorare per il dipendente e di pagare il salario per il datore di lavoro. Durante questo periodo, gli obblighi principali derivanti dal contratto di lavoro sono sospesi, senza che venga sciolto il rapporto di lavoro. Il collaboratore non ha diritto alle vacanze e il congedo non si ripercuote sui diritti che dipendono dagli anni di servizio, come il termine di disdetta. In merito occorre precisare che durante il congedo non pagato il dipendente così come il datore di lavoro possono disdire il contratto che li lega ma che il termine inizierà a decorrere solo alla ripresa del lavoro. Dato che la situazione giuridica durante il congedo non pagato non è disciplinata né a livello di legge né nel CCL per l'edilizia principale, si consiglia di stipulare un accordo scritto. In merito attiriamo la vostra attenzione su alcuni aspetti.

II. Copertura assicurativa durante il congedo non pagato

Siccome non viene pagato un salario, decade anche l'obbligo (che di norma incombe al datore di lavoro) di versare lo stipendio in caso di infortunio o di malattia del lavoratore. È quindi importante definire chiaramente con il dipendente la copertura assicurativa desiderata e chi si assume il pagamento dei premi.

1. Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio nei 30 giorni che seguono l'inizio del congedo, il dipendente ha diritto all'indennità giornaliera LAINF. È opportuno segnalargli la possibilità di concludere un accordo speciale per prolungare la copertura assicurativa di 180 giorni. Questa assicurazione per accordo deve essere stipulata al più tardi entro la scadenza del termine di 30 giorni. Se il congedo non pagato supera i 210 giorni, si raccomanda di stipulare un'assicurazione infortuni individuale.

2. Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

In linea di principio, la copertura assicurativa è sospesa durante il congedo non pagato (interruzione del lavoro senza versamento del salario). Se non viene concluso un accordo che dispone altrimenti, il datore di lavoro non è tenuto a adottare provvedimenti per garantire la copertura assicurativa, anche se le assicurazioni malattia collettive offrono spesso soluzioni per questa eventualità. In ogni caso, il mantenimento della copertura deve essere convenuto con

l'assicuratore con debito anticipo e il datore di lavoro deve dichiarare un salario fittizio per il conteggio del premio.

3. AVS / AI / IPG / AD

Chi lavora al 50 per cento per almeno nove mesi è considerato persona che esercita un'attività lucrativa. Paga regolarmente i contributi sociali e non ha lacune contributive. Se la condizione dell'attività lucrativa non è più adempiuta per effetto del congedo non pagato, il lavoratore deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa. Al datore di lavoro non incombe nessun obbligo in questo senso.

In merito all'assicurazione contro la disoccupazione, va rilevato che il diritto alle indennità giornaliere si estingue se il congedo non pagato dura più di dodici mesi, dato che la persona non versa i contributi all'assicurazione per almeno dodici mesi durante gli ultimi due anni prima di un eventuale collocamento, come invece richiesto.

4. Previdenza professionale

Alcuni istituti di previdenza, tra cui non figura la CP-SSIC, offrono ai lavoratori la possibilità di mantenere la copertura durante un congedo non pagato e di continuare a pagare i premi, inclusa la parte di risparmio. Altri permettono di coprire solo i rischi di invalidità e decesso. In ogni caso i premi sono interamente a carico del lavoratore. Secondo il regolamento della CP-SSIC, il lavoratore rimane assicurato per 30 giorni a contare dall'inizio del congedo non pagato. In linea di principio l'uscita va notificata alla CP-SSIC alla scadenza di questo termine. Se il lavoratore intende mantenere la copertura assicurativa oltre questo periodo, può rivolgersi alla Fondazione istituto collettore LPP.

Esempio di accordo alla pagina seguente

III. Esempio di accordo

Accordo
per un
congedo non pagato
concluso tra

Nome del datore di lavoro
Indirizzo

Datore di lavoro

Nome del lavoratore
Indirizzo

Lavoratore

1. Il lavoratore è autorizzato a prendere un congedo non pagato dal gg/mm/aa al gg/mm/aa. Durante questo periodo non lavora e il datore di lavoro non gli versa il salario.
2. Assicurazione contro gli infortuni (non professionali): in virtù della legge sull'assicurazione contro gli infortuni, il lavoratore rimane assicurato contro il rischio di infortunio durante 30 giorni a contare dall'inizio del congedo. Prende atto della possibilità di prolungare tale termine di 180 giorni attraverso un accordo speciale stipulato direttamente con la compagnia [nome della compagnia d'assicurazione]. La proroga dell'assicurazione per accordo deve essere conclusa prima della scadenza del termine di 30 giorni. I premi sono interamente a carico del lavoratore.
3. Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia: la copertura assicurativa è sospesa durante il congedo non pagato.
Variante: con scritto del gg/mm/aa, la compagnia [nome della compagnia d'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia] ha confermato che l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia è mantenuta durante il congedo non pagato. I premi sono interamente a carico del lavoratore.
4. Previdenza professionale: se vuole mantenere la propria copertura di previdenza e continuare a versare la parte di risparmio durante il congedo non pagato, il lavoratore deve rivolgersi direttamente a [nome della cassa pensione]. I premi sono interamente a carico del lavoratore.

.....
Luogo e data

.....
Firma del datore di lavoro

.....
Luogo e data

.....
Firma del lavoratore